



COMUNE DI NOVELLARA

Al Comandante del Corpo Associato di Polizia Municipale
tra i Comuni di Bagnolo in Piano, Gualtieri, Guastalla,
Luzzara, Novellara e Reggiolo

All'Ispettore sig.ra Paola Rossini

SEDE

Oggetto: direttiva in merito alla propaganda elettorale referendaria in Comune di Novellara.

L'attenzione posta dal gruppo PDL – Insieme alla propaganda elettorale referendaria, dalla data di inizio ad oggi, e consistente nel segnalare alla Polizia Municipale l'esposizione da parte di privati di bandiere e striscioni (in qualche modo collegati alla campagna referendaria) su immobili di loro proprietà, è arrivata ad un livello mediatico importante attraverso la stampa, la comunicazione televisiva ed i vari "blog" presenti nella rete, suscitando nella popolazione disagio e disappunto non potendo manifestare il proprio pensiero, anche attraverso segnalazioni scritte agli organi istituzionali e mass-media.

In qualità di Sindaco del Comune di Novellara mi sento in dovere di intervenire con la presente direttiva nei confronti della Polizia Municipale.

Si intende esprimere, intanto, un vivo apprezzamento per l'atteggiamento finora tenuto dalla Polizia Municipale e teso ad invitare il privato a "togliere" la bandiera o lo striscione esposto, senza procedere alla redazione di apposito verbale sanzionatorio della fattispecie, in ossequio al vecchio brocardo "meglio prevenire che reprimere" ovvero in ossequio ai principi che in materia sanzionatoria (vedi codice della strada) ed in materia tributaria consentono legittimamente di emettere nei confronti dell'utente/contribuente un preventivo avviso prima di procedere all'applicazione della sanzione vera e propria, nel presupposto che il cittadino intende manifestare liberamente il proprio pensiero e non contravvenire ad un divieto imposto dalla legge.

Il legislatore nazionale ha disciplinato la propaganda elettorale con la legge 4/4/1956 n. 212 e la legge 24/4/1975 n. 130 ed ha esteso sostanzialmente tale normativa ai referendum con legge 25/5/1970 n. 352.

La normativa nel tempo non ha subito modificazioni neanche in relazione allo "stravolgimento" della comunicazione intervenuta nell'ultimo decennio con la "rete", attraverso la quale è possibile effettuare, così come avviene, qualsiasi forma di propaganda elettorale. Solo nel 1985 il legislatore si è preoccupato di disciplinare la propaganda tramite le emittenti radiotelevisive (D.L. n. 807/1984, convertito nella legge n. 10/1985).

La Corte Costituzionale con la sentenza n.161 del 1995 ha affermato che **la campagna referendaria presenta caratteristiche particolari rispetto a quella elettorale**, ma il legislatore è legittimato ad adottare una disciplina unica una volta che il settore da regolare (nella specie, era l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa) venga a presentare profili comuni. Ma ha anche affermato che **nelle campagne referendarie le forme espressive della propaganda vengono, Comune di Novellara**



COMUNE DI NOVELLARA

invero, in larga parte a coincidere con le forme proprie della pubblicità, con la conseguenza che, per queste campagne, gli effetti delle limitazioni introdotte (nel caso di specie, tratta vasi dei tempi) in materia pubblicitaria possono risultare aggravati fino a ridurre al di là della ragionevolezza gli spazi informativi complessivamente consentiti ai soggetti interessati alla promozione o alla opposizione ai quesiti referendari.

E invero, prosegue la Corte, mentre per le campagne elettorali la presenza di un limite temporale ragionevolmente contenuto per lo svolgimento della pubblicità può trovare giustificazione nel fatto di privilegiare la propaganda sulla pubblicità, al fine di preservare l'elettore dalla suggestione di messaggi brevi e non motivati, **eguale esigenza non viene a prospettarsi per le campagne referendarie, dove i messaggi tendono, per la stessa struttura binaria del quesito, a risultare semplificati, così da rendere sfumata la distinzione tra le forme della propaganda e le forme della pubblicità.**

Al fine, quindi, di garantire a ciascuno di manifestare liberamente il proprio pensiero, diritto costituzionalmente previsto, e di evitare strumentalizzazioni nonché atti di persecuzione nei confronti dei cittadini, si invitano gli Operatori della Polizia Municipale a valutare di volta in volta le segnalazioni pervenute ed a discernere i casi in cui trattasi effettivamente di divieto di propaganda elettorale dai casi di semplice pubblicità, di manifestazione del proprio pensiero e come tale non perseguibile.

Atteso, inoltre, i numerosi compiti della Polizia Municipale, si invita a non perseguire i cittadini oltre il dovuto e a graduare le forze e gli interventi per garantire in primis la sicurezza dei cittadini ed i servizi istituzionali.

La presente direttiva sarà trasmessa ai destinatari e sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.28 della L. n. 241/1990, per la durata di giorni 15.

Novellara, li 19 maggio 2011



Il Sindaco
Daoli dott. Raul

Comune di Novellara

Piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE)
Tel. 0522-655454 - Fax 0522-652057
e-mail: uffici@comune.novellara.re.it
PEC - novellara@cert.provincia.re.it
Internet: www.comune.novellara.re.it
Codice Fiscale: 00441550357